



COMUNE DI ALTOFONTE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Paese dell'Acqua e dell'Olio

REGOLAMENTO

***AUTOSERVIZIO PUBBLICO
MEDIANTE AUTOVETTURE ADIBITE
AL NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

INDICE

- Art. 01 – Definizione del servizio**
- Art. 02 – Disciplina del servizio**
- Art. 03 – Servizi complementari e integrativi**
- Art. 04 – Stazionamento**
- Art. 05 – Requisiti ed ubicazione della rimessa**
- Art. 06 – Ambito territoriale**
- Art. 07 – Caratteristiche delle autovetture**
- Art. 08 – Sostituzione dell'autovettura**
- Art. 09 – Tariffe**
- Art. 10 – Numero delle autorizzazioni**
- Art. 11 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 12 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art. 13 – Contenuto del bando di concorso**
- Art. 14 – Commissione di concorso**
- Art. 15 – Graduatoria**
- Art. 16 – Rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 17 – Condizione d'esercizio**
- Art. 18 – Validità dell'autorizzazione**
- Art. 19 – Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi**
- Art. 20 – Trasferimento dell'autorizzazione mortis causa**
- Art. 21 – Trasporto diversamente abili**
- Art. 22 – Reclami**
- Art. 23 – Addetti alla vigilanza**
- Art. 24 – Rinunzia all'autorizzazione**
- Art. 25 – Sanzione amministrativa pecuniaria**
- Art. 26 – Sanzione Amministrativa accessoria**
- Art. 27 – Indennizzo**
- Art. 28 – Commissione Consultiva**
- Art. 29 – Norma transitoria**

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea avente lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è disciplinato dal presente regolamento e per tutto quanto non previsto, dalle norme di cui alla L.R. 6 Aprile 1996 n. 29, L 11 gennaio 1992 n. 21, nel testo applicabile nella Regione Siciliana successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che siano in contrasto, o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 3

Servizi complementari e integrativi

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi complementari e integrativi rispetto al trasporto pubblico di linea interna nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture a disposizione dell'utenza per la prenotazione del trasporto, avviene esclusivamente all'interno delle autorimesse di cui all'art. 5.

Art. 5

Requisiti ed ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è subordinato alla disponibilità di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi.
2. L'ubicazione della rimessa deve essere nel territorio comunale di Altofonte.

Art. 6

Ambito territoriale

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati esclusivamente con partenza nel territorio del Comune di Altofonte per qualunque destinazione, la prestazione non è obbligatoria, fatto salvo il caso di autorizzazione da parte del Sindaco alla sosta in piazza che rende obbligatorio il servizio all'interno di tutto il territorio permanendo facoltativo per le altre destinazioni. Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate con decreto dall'Assessore Regionale per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti per la Sicilia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 7

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio devono essere collaudate per un numero massimo di nove posti, compreso quello del conducente.
2. Le autovetture devono essere collaudate dalla motorizzazione civile secondo le vigenti norme del codice della strada e devono essere dotate di contachilometri parziale azzerabile.
3. Tutte le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).
4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta noleggio e

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione, tutto inamovibile. La fornitura del materiale di cui al presente comma è di competenza del concessionario.

5. L’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle autovetture, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo codice della strada e da successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.
6. I veicoli immatricolati dopo il 1992 dovranno essere munite di marmitte catalitiche ovvero pienamente conformi alla disciplina vigente contro le emissioni inquinanti. In ogni caso dovranno essere in regola con il controllo dei gas di scarico.

Art. 8

Sostituzione dell’autovettura

1. Il titolare dell’autorizzazione può sostituire l’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività.
2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all’ufficio della motorizzazione civile che provvede all’eventuale rilascio dell’attestazione di conformità del mezzo abilitato al servizio pubblico ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo sostituito.
3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità bimestrale dal rilascio, perdendo efficacia nel caso in cui l’interessato non farà seguire entro i due mesi la relativa richiesta all’ufficio della motorizzazione civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all’annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa autorizzazione previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all’autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art. 9

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra l’utente e il vettore nel rispetto delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite dal Ministero dei Trasporti per il servizio di noleggio con conducente. Il vettore è tenuto a esporre

le tariffe all'interno del veicolo.

Art. 10

Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni è fissato in numero sette.
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla Regione siciliana.

Art. 11

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, nonché a persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi forma costituite, il cui titolare, legale rappresentante o direttore tecnico siano in possesso dei requisiti previsti, ovvero, limitatamente ai requisiti di cui alla lettera a), di altro titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità e, in particolare, di quelli previsti dal D lgs. 22 dicembre 2002 n. 395. I requisiti previsti sono:
 - a) iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - b) di essere residente da almeno **due anni** nel Comune di Altofonte;
 - c) proprietà o disponibilità in leasing di una autovettura idonea al servizio di noleggio con conducente così come previsto dal codice della strada munito di assicurazione specifica per le autovetture in servizio pubblico per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti;
 - d) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - e) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessiva superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

- f) di non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
 - g) di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per delitti di cui alla lettera e) ed f);
 - h) di non essere stato dichiarato fallito;
 - i) di non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - j) di non essere titolare di alcuna licenza taxi anche se da Comune diverso;
 - k) di non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
 - l) l'insufficienza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche antimafia, 13 settembre 1982 n. 646, nonché della legge n. 726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - m) di non essere incorsi nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente anche da parte di altri comuni;
 - n) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di titolare di autorizzazione di noleggio con conducente e comunque tali da potere compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio del titolo;
 - o) la sussistenza in capo al titolare, al legale rappresentante o al direttore tecnico di situazioni, accertabili anche a mezzo delle autorità locali o provinciali di P.S., tali da mettere in pericolo la sicurezza dei passeggeri trasportati e l'affidabilità dell'esercizio delle attività.
2. Con riferimento al comma 1, lett. e), f), g), j), sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate in seguito a bando di pubblico concorso per soli

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

- titoli a soggetti fisici o giuridici in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
2. L'indizione del bando avviene con determinazione dirigenziale a cura del settore Servizi Sociali e Attività Produttive del Comune di Altofonte.
 3. Qualora in assenza di valida graduatoria, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Attività Produttive entro 180 giorni cui provvederà ad indire concorso per la relativa copertura.
 4. Nei casi in cui il Consiglio Comunale ridetermini l'organico, ai sensi dell'art. 10, l'indizione del concorso avviene entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione Consiliare, fermo restando che in presenza di valida graduatoria si procede al suo scorrimento.
 5. Il bando, il cui estratto viene pubblicato sul bollettino della Regione Siciliana, deve essere pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio e pubblicizzato nel territorio comunale.

Art. 13

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c) i documenti da produrre;
 - d) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) le modalità di inoltro della domanda;
 - f) lo schema di domanda;
 - g) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - h) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
2. Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del servizio prestato.

Art. 14

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso il Responsabile del Settore Servizi Sociali e

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

Attività Produttive convoca la Commissione di cui al seguente comma.

2. La Commissione è composta a tre membri sotto individuati con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del Comune dotati di adeguata competenza.

Art. 15

Graduatoria

1. La graduatoria viene stilata dalla Commissione di cui all'art. 14 ed approvata con determinazione dirigenziale.
2. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
3. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 16

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Attività Produttive entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le licenze vengono rilasciate dal dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 17

Condizione d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico o giuridico è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. È ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio con conducente concesse con bando di concorso.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992 n 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida delle autovetture.
6. L'elenco verrà allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 18

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta a regolare vidimazione annuale, di cui al comma 2 nonché alle eventuali verifiche di cui al comma 4.
2. L'autorizzazione viene sottoposta a vidimazione annuale. Tale vidimazione avviene nei mesi di gennaio e febbraio, da parte del competente ufficio comunale, in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti per il rilascio. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare la richiesta di vidimazione al competente ufficio comunale entro il mese di febbraio.
3. Il mancato inoltro della richiesta di vidimazione dell'autorizzazione entro il termine previsto, comporta l'interruzione ingiustificata del servizio a partire dal primo giorno successivo alla scadenza.
4. L'Ufficio Comunale competente può disporre verifiche sull'idoneità al servizio delle autovetture.
5. Qualora l'autoveicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada (per le quali può farsi segnalazioni all'Ufficio di Motorizzazione Civile) ed alle caratteristiche previste dal presente regolamento, l'Ufficio comunale competente può concedere una proroga non inferiore a trenta (30) giorni e non superiori a novanta (90) giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

Art. 19

Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto notarile, o equipollente, di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti prescritti di cui all'art. 11.
3. L'inabilità permanente o inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dalla AUSL di appartenenza e trasmesso entro 30 giorni dal rilascio, all'Ufficio Comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato della AUSL attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del 1° comma. Le medesime scadenze previste per inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
5. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data di trasferimento non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art. 20

Trasferimento dell'autorizzazione mortis causa

- 1 In caso di morte del titolare dell'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11, ovvero può essere trasferita, entro il termine di due anni dal decesso, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

- 2 Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile relativo alla rinuncia, da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
- 3 Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso di una richiesta, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile relativo alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire l'autorizzazione di noleggio con conducente al soggetto designato, nonché all'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.
- 4 Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

Art. 21

Trasporto diversamente abili

- 1 Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza possibile e necessaria per il trasporto dei soggetti diversamente abili e trasportare tutti gli eventuali supporti necessari alla mobilità che lo accompagnano.
- 2 Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

diversamente abili è effettuato a titolo gratuito.

Art. 22

Reclami

- 1 Per eventuali reclami all'interno di ogni autovettura deve essere esposto in posizione ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali preposti alla vigilanza.

Art. 23

Addetti alla vigilanza

1. Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti a corpi di Polizia estranei a quello previsto nel comma precedente ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n 689.

Art. 24

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede/i che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Art. 25

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 26

Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni agli artt. 4, 5, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24 oltre ad essere applicata la sanzione pecuniaria viene applicata la sanzione accessoria disposta dall'Ufficio Comunale competente che dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti
 - diffida;
 - sospensione dell'autorizzazione;
 - revoca dell'autorizzazione;
 - decadenza dell'autorizzazione.
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al 1° comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo all'Ufficio Comunale competente, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. L'Ufficio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazione o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Sindaco sentita la Commissione Consultiva dispone quale sanzione accessoria è da applicare nei confronti di coloro i quali violeranno i sopraccitati articoli di cui al comma 1.

Art. 27

Indennizzo

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od a suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'utilizzazione.

Art. 28

Commissione Consultiva

1. Presso il Comune di Altofonte è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico non di linea con autovetture in servizio di noleggio con conducente da rimessa nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento ai sensi della L.N. 15 gennaio 1992 n 21 art. 4 comma 4 e L.R. 06/04/1996 n 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Commissione Consultiva è nominata dall'organo competente e permane in carica per cinque anni dalla costituzione.
3. Essa è costituita:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 - c) un componente designato dall'Associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale ;
 - d) dal Dirigente responsabile del servizio in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - e) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Altofonte o suo delegato;
 - f) dal Dirigente coordinatore del servizio traffico e viabilità o suo delegato.
4. Per ciascun componente le organizzazioni di categoria e associazione utenti è nominato un supplente che parteciperà alle attività in assenza del componente effettivo.
5. La partecipazione alla Commissione è gratuita e senza oneri per il Comune di Altofonte;
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione.
7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
8. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta.
9. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla C, individuato dal Sindaco.
10. La Commissione ha competenza in riferimento esprime un parere obbligatorio, ma

Regolamento per autovetture di noleggio con conducente

non è vincolante sulla variazione e la stesura delle norme regolamentari in materia di servizio pubblico non di linea con autovetture in servizio di noleggio con conducente da rimessa. La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.

Art. 29

Norma transitoria

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i soggetti fisici o giuridici già titolari di una o più autorizzazioni di noleggio con conducente da rimessa, devono, pena la decadenza, presentare all'Ufficio Comunale preposto del Comune di Altofonte la o le autorizzazioni predette, unitamente a tutta la documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla L. 15 gennaio 1992 n. 21 e L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nonché del presente regolamento di cui all'art. 11 per ottenere la vidimazione e quindi la riconferma del titolo autorizzatorio ad esercitare l'attività di noleggio con conducente da rimessa. Per coloro i quali non ottempereranno nei tempi e nelle modalità dettate dalla presente norma, verrà disposta la decadenza della/e autorizzazioni, stesso provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro i quali non saranno in possesso dei requisiti suddetti.